

- **Norme regolamentari per il trasporto funebre**
- **Ordinanza del sindaco per la regolamentazione del trasporto di cadaveri**
- **Modello di delibera per la rinuncia al regime di privativa nei trasporti funebri**
(con continuazione all'esercizio del trasporto funebre a pagamento da parte dell'E.L. in concorrenza con privati)
- **Modello di delibera per l'istituzione del diritto fisso di cui all'articolo 19 comma 2 del DPR 285/1990 nei trasporti funebri**
(in caso di non gestione da parte dell'E.L. del trasporto funebre a pagamento)

NORME REGOLAMENTARI PER IL TRASPORTO FUNEBRE

INDICE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE.....	1
Art. 1 - Definizione di trasporto funebre.....	1
Art. 2 - Esercizio del trasporto funebre.....	1
Art. 3 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre.....	1
Art. 4 - Trasporti funebri istituzionali	1
Art. 5 - Trasporti funebri a pagamento	2
Art. 6 - Trasporto di resti mortali	2
Art. 7 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei	2
CAPO II - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI	2
Art. 8 - Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento.....	2
Art. 9 - Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento	3
Art. 10 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento	3
Art. 11 - Dotazione organica e di mezzi	4
Art. 12 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre	4
Art. 13 - Effettuazione del trasporto funebre.....	4
Art. 14 - Autofunebre.....	5
CAPO III - TARIFFE E DIRITTI.....	5
Art. 15 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento.....	5
Art. 16 - Diritti fissi	5
CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI	6
Art. 17 - Controlli comunali sui trasporti funebri	6
Art. 18 - Controlli igienico-sanitari	6
Art. 19 - Inadempimenti	6
Art. 20 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione	6

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 1 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art.6, non costituendo trasporto di cadavere.

Art. 2 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 3 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

Art. 4 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a) salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - e) parti anatomiche riconoscibili.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3. È sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio sito in [...] ⁽¹⁾, e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'AUSL, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
4. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino. In tali casi l'autorizzazione al trasporto dovrà riportare, in via sintetica, la motivazione della scelta.
5. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e loro strumenti attuativi.

Art. 5 - Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale diversi dai casi di cui al comma 4 dell'art. 4, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune.

Art. 6 - Trasporto di resti mortali

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art.20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
2. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere o nelle condizioni di cui al comma 2 o del comma 1 dell'art. 8.

Art. 7 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Art. 8 - Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri occorre che dimostrino di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della L. 15 gennaio 1992, n.21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

⁽¹⁾ Obitorio comunale. Esso può anche essere stabilito fuori del Comune attraverso convenzione fra EE.LL. o presso istituti sanitari.

Art. 9 - Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese di onoranze funebri che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del Comune di [...], devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990;
 - b) un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale in misura non inferiore a due unità per ogni sede e filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive e assicurative. È equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - c) disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
 - d) dotazione organica e di mezzi prevista nell'art. 11.
2. Le imprese che forniscono servizi di trasporto funebre per conto di terzi devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) disponibilità continuativa di almeno due carri funebri e di una rimessa conformi alla disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR285/1990;
 - b) un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale in misura non inferiore a 5 unità; disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purché ciò avvenga con la piena osservanza delle vigenti norme contributive e assicurative;
 - c) dotazione organica e di mezzi prevista nell'art. 11.
3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

Art. 10 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa, o in caso di impresa funebre anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n.327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 *bis* del codice penale;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'articolo 32 *bis* del codice penale;
 - i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale.

Art. 11 - Dotazione organica e di mezzi

1. Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune occorre che dimostrino e comunichino al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.
2. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
3. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e sue successive integrazioni e modifiche. Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le dotazioni minimali per le diverse fattispecie di trasporto, condizioni alle quali le ditte, nelle more della definizione del Piano di Sicurezza, dovranno attenersi. Dopo varranno le dotazioni specificate da ogni Piano di Sicurezza.
5. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
6. L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento, può per altro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

Art. 12 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;
 - e) in assenza dell'autorizzazione di cui a comma 3 dell'art. 9, una autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.
4. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

Art. 13 - Effettuazione del trasporto funebre

1. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

Art. 14 - Autofunebre

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 285/1990.
4. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

CAPO III - TARIFFE E DIRITTI

Art. 15 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una tariffa massima determinata dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 16 lett. a) comma 1 del DPR 285/1990.
2. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da lei prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
3. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'Amministrazione comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Art. 16 - Diritti fissi

1. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/1990.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 DPR 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. Nulla è dovuto per le salme destinate al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale.
3. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali o nel caso in cui i Comuni di decesso si assumano in tutto o in parte l'onere della custodia delle salme nel deposito di osservazione, nell'obitorio o nel deposito di osservazione, tramite appositi accordi con il Comune sede di obitorio.
4. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto, inoltre, per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.
6. Nel caso in cui, per la celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti all'interno del comune destinati ai cimiteri comunali, i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso solamente qualora sia la partenza dal Comune di [...] che l'arrivo ad un cimitero comunale avvengano nel medesimo giorno.
7. I diritti fissi possono essere riscossi anche per il tramite dei soggetti pubblici o privati che effettuano il trasporto funebre a pagamento e il relativo importo dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale, chiaramente identificabile da parte dell'utenza. Mensilmente gli incassi vengono versati nelle casse comunali.

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17 - Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.
2. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del DPR 10.9.1990, n. 285.

Art. 18 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Le AUSL esercitano le loro funzioni di controllo e vigilanza direttamente oppure, previa convenzione, avvalendosi di personale comunale appositamente incaricato.
3. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati, per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'Obitorio, dal personale dell'A.USL o , se attivata la convenzione di cui al comma 2, da personale comunale appositamente incaricato.

Art. 19 - Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.
2. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca.

Art. 20 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Cause di sospensione temporanea sono le seguenti:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio;
 - f) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.
2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.
3. Le condizioni ostative di cui all'articolo 10, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

<p style="text-align: center;">ORDINANZA DEL SINDACO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASPORTO DI CADAVERI</p>

INDICE

ART. 1 - Prelievo della salma e svolgimento delle esequie in camere mortuarie o ardenti.....	1
ART. 2 - Orario di svolgimento dei trasporti di cadavere.....	1
ART. 3 - Personale operativo minimo	2
ART. 4 - Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.....	2
ART. 5 - Disciplina degli arrivi presso i cimiteri cittadini.....	2
ART. 6 - Organizzazione dei servizi	3
ART. 7 - Luogo e modalità per la sosta dei cadaveri in transito.....	3

IL SINDACO

- Preso atto che con delibera P.G. n. del il Consiglio Comunale ha cessato il regime di privativa nell'esecuzione dei trasporti funebri in città, e ha approvato criteri, tariffe e norme per regolamentare il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale;
- Considerato che in tale provvedimento è richiamata la facoltà di legge attribuita al Sindaco della disciplina dei criteri di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre;
- Visto l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
- Visto il Capo IV del DPR n. 285/1990;
- Sentito il parere dell'AUSL competente per territorio;
- Sentito il parere degli Enti, associazioni e Imprese portatori di interessi afferenti alla materia ⁽¹⁾;

dispone che il trasporto funebre sia così regolato

ART. 1 - Prelievo della salma e svolgimento delle esequie in camere mortuarie o ardenti

1. Il prelievo della salma e il trasporto funebre destinato alla sepoltura avvengono entro i seguenti termini dall'accertamento della morte:
 - a) persone decedute presso domicili privati o in strutture prive di celle frigorifere: entro 24 ore dall'accertamento della morte, ex L. 29 dicembre 1993, n.578;
 - b) persone decedute presso strutture sanitarie munite di celle frigorifere: entro [...] ⁽²⁾ ore.
2. Nell'ambito dei termini di cui al comma precedente sono consentite la veglia funebre e la celebrazione di esequie presso il domicilio del defunto o dell'avente titolo, in camere ardenti predisposte presso sedi di enti pubblici, di enti religiosi, di comunità e associazioni. Trascorsi i termini sopra indicati e sempre che l'autorità giudiziaria o quella sanitaria non dichiarino di avere in corso accertamenti, si procede d'ufficio al trasporto della salma al cimitero più vicino per la sua inumazione. Le prescrizioni sui termini non trovano invece applicazione nei casi di competenza dell'autorità giudiziaria o sanitaria, nonché quando siano richiesti il rilascio del cadavere a scopo di studio o trattamenti di imbalsamazione.
3. Il trasporto del feretro chiuso e la sua sosta per le esequie sono autorizzati dall'ufficio di Polizia Mortuaria Municipale su istanza del richiedente il servizio funebre. Prima che sia stata accertata la morte dal medico necroscopo o qualora venga richiesta l'esposizione della salma in luogo diverso da quello di decesso, l'autorizzazione è subordinata anche al conforme parere dell'autorità sanitaria.

ART. 2 - Orario di svolgimento dei trasporti di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Nel Comune di [...] i trasporti di cadavere hanno luogo secondo i seguenti orari ⁽³⁾:
 - a) dalle 0 alle 24 di tutti i giorni, compresi i festivi, per i cadaveri di persone accidentate, o rinvenute sul territorio, ignote da sottoporre a riconoscimento, destinate al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i cadaveri di persone decedute senza assistenza medica o in abitazioni inidonee all'osservazione, o decedute durante il trasporto in ospedale, e comunque se richiesta la destinazione al deposito di osservazione;

⁽¹⁾ Parere del tutto facoltativo.

⁽²⁾ Ad es. 48, 72 ore.

⁽³⁾ La fissazione degli orari segue, di norma, il criterio cronologico in base alle istanze pervenute, avuta presente l'equilibrata distribuzione nella giornata sia delle partenze che degli arrivi in cimitero.

- b) dalle ore [8] alle ore [16.15] nel periodo invernale, dalle ore [8] alle [17.15] nel periodo estivo dei giorni feriali e dalle [8] alle [12] dei giorni festivi, per tutte le salme destinate alla sepoltura nei cimiteri cittadini ⁽⁴⁾;
 - c) dalle ore [7.30] alle ore [17.45] per le salme in feretro destinate fuori dal territorio comunale, salvo che con autorizzazione dirigenziale non si disponga altrimenti.⁽⁵⁾.
3. I trasporti di cui ai punti b) e c) non potranno essere effettuati nei seguenti giorni festivi: 1 gennaio, giorni di Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, festa del Santo Patrono della città.

ART. 3 - Personale operativo minimo

1. Fatte salve le situazioni eccezionali, tutti i servizi di trasporto funebre prevedono l'impiego di un'autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguito da personale numericamente adeguato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Si determina in quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre, l'unità operativa minima per la movimentazione di feretri di persone di età superiore ai dieci anni.
3. L'ufficio di Polizia Mortuaria Municipale ha la facoltà di individuare, con apposito atto dirigenziale, le sedi ed i percorsi che, per la disposizione architettonica degli ambienti e in ragione della presenza di strumenti o attrezzi, agevolino la movimentazione non manuale del feretro e quindi possano consentire, in piena sicurezza e decoro, una diversa quantificazione dell'organico operativo, con la riduzione numerica dell'unità operativa di cui al comma 2.

ART. 4 - Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri

1. Durante lo svolgimento delle esequie l'autofunebre ha facoltà di sostare - anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali - dinanzi ai luoghi di culto o di commemorazione purché da ciò non derivino intralci alla circolazione.
2. L'autista del carro funebre durante il trasporto è tenuto a seguire tragitti e ad attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino al minimo la frammentazione del corteo delle macchine al seguito.
3. Qualora non sia possibile il tragitto su percorsi alternativi, i mezzi adibiti alla consegna del feretro e i cortei funebri veicolari possono transitare nelle zone a traffico limitato (ZTL).
4. I veicoli dei trasporti funebri nello svolgimento delle loro funzioni e i veicoli al seguito del corteo funebre, limitatamente all'itinerario autorizzato per il servizio e ritorno, sono esentati dal blocco della circolazione veicolare sul territorio cittadino, emanato per motivi di tutela ambientale. In questo caso l'incaricato del trasporto rilascia una dichiarazione su carta intestata recante il nome del defunto, il luogo e l'ora del prelievo, i luoghi eventuali di sosta, il cimitero di destinazione e l'ora di arrivo. Tale dichiarazione è distribuita ai possessori di veicoli facenti parte del corteo ed è esibita agli organi di polizia municipale in caso di controllo. Ogni violazione, utilizzo abusivo o eccedente la motivazione per cui tale dichiarazione è rilasciata viene sanzionata nelle forme previste dalle ordinanze specificamente emanate per il blocco veicolare e dalle norme in materia di dichiarazioni mendaci.

ART. 5 - Disciplina degli arrivi presso i cimiteri cittadini

1. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, terminate le esequie, viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel luogo da questo indicato.
2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini, l'ufficio di Polizia Mortuaria gestisce gli orari di arrivo delle salme presso i cimiteri cittadini in modo da garantire una equilibrata distribuzione delle

⁽⁴⁾ La determinazione degli orari va effettuata in base alle usanze locali.

⁽⁵⁾ Vedi nota 3.

operazioni cimiteriali e, ove possibile, eseguire la sepoltura del feretro nella stessa giornata del trasporto.

3. Le salme che pervengono oltre i 15 minuti dopo l'orario previsto per l'arrivo potranno essere collocate presso la camera mortuaria o l'obitorio e avranno sepoltura il giorno feriale successivo.
4. [Le salme che giungono presso i cimiteri cittadini per essere custodite in attesa di cremazione vengono collocate presso la camera mortuaria specificamente individuata.] ⁽⁶⁾

ART. 6 - Organizzazione dei servizi

1. Per le salme destinate alla sepoltura nei cimiteri cittadini, l'impresa incaricata dell'organizzazione del funerale o direttamente un familiare prenotano l'orario di arrivo attraverso istanza rivolta all'ufficio di polizia mortuaria sulla base dei criteri stabiliti nella presente ordinanza.
2. L'orario assegnato deve essere confermato entro i [15]⁽⁷⁾ minuti successivi da fax [o e-mail] dall'incaricato dell'organizzazione del funerale o dal familiare, contenente inoltre i dati anagrafici del defunto, data, ora e luogo del decesso, la forma di sepoltura prescelta, l'eventuale conoscenza di rischio infettivo o radioattivo, il nome del committente, la durata presumibile del funerale al fine di determinare l'orario dei controlli e l'arrivo in cimitero ⁽⁸⁾.
3. L'orario di arrivo del feretro al cimitero viene riportato sulla autorizzazione al trasporto ed è vincolante per l'incaricato del trasporto funebre.
4. In tutti i casi l'incaricato del trasporto funebre definisce con l'ufficio di Polizia Mortuaria Municipale l'orario di chiusura del feretro e della partenza del trasporto al fine di consentire i controlli di legge da parte degli addetti comunali e la consegna dell'autorizzazione al trasporto o il decreto in caso di salma destinata fuori dal territorio comunale.
5. Nell'organizzazione degli arrivi in cimitero verrà data, per quanto possibile, priorità ai decessi in abitazione destinati all'inumazione, in modo da facilitare la sepoltura entro 48 ore dal decesso.
6. Qualora si tratti di sepolture in tomba di famiglia, sia la definizione dell'orario di arrivo che l'invio del modulo contenente tutti i dati richiesti devono avvenire almeno 36 ore prima della tumulazione; in caso contrario la salma potrà essere depositata in camera mortuaria in attesa che siano espletate le operazioni di valutazione di idoneità alla sepoltura e completate le operazioni di predisposizione del sepolcro, per un tempo massimo di una settimana dal decesso, eventualmente prorogabile. Decorso tale termine il feretro viene inumato in campo comune, seguendo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 86 del DPR 285/1990.

ART. 7 - Luogo e modalità per la sosta dei cadaveri in transito

1. Le auto funebri provenienti e dirette fuori Comune possono sostare presso [...] ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ In presenza di crematorio.

⁽⁷⁾ 15, 30, 60 minuti, in relazione alle usanze locali ed al numero dei servizi. La procedura può essere snellita in relazione alle diverse realtà locali o automatizzata con accesso per via telematica.

⁽⁸⁾ Procedura per valutare eventuali difficoltà di familiari, sacerdote, ecc. a presenziare. Può essere modificato una sola volta e prima della conferma per fax [o e-mail], valutate le esigenze da parte dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

⁽⁹⁾ A seconda delle usanze locali il luogo di sosta può essere: un cimitero cittadino, la rimessa per le auto funebri comunale, un'altra rimessa autorizzata.

2. Nel caso in cui la sosta dell'autofunebre avvenga all'interno del cimitero, il feretro verrà custodito nella Camera Mortuaria.
3. L'incaricato del trasporto funebre prima della sosta deve ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia mortuaria.

**MODELLO DI DELIBERA
PER LA RINUNCIA AL REGIME DI PRIVATIVA
NEI TRASPORTI FUNEBRI**

**(con continuazione all'esercizio del trasporto funebre a pagamento
da parte dell'E.L. in concorrenza con privati)**

OGGETTO: RINUNCIA AL REGIME DI PRIVATIVA NEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO NELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI [...].

La Giunta propone al Consiglio di deliberare quanto segue:

IL CONSIGLIO

Premesso

- che il servizio di trasporto funebre è a tutti gli effetti un servizio pubblico locale, da esercitarsi a cura degli Enti Pubblici nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti normative, fra le quali il capo IV del DPR 10 settembre 1990, n.285 "Regolamento di polizia mortuaria" e le specifiche normative dei regolamenti Comunali;
- che in particolare il servizio di trasporti dei cadaveri si articola in tre tipologie:
 1. il trasporto delle salme rinvenute in luoghi pubblici, di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio, al deposito osservazione salme per accertarne la morte. Si tratta di trasporti da effettuarsi a cura dell'Ente Locale in carro chiuso (art. 19 DPR 285/1990) ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita (art. 17 DPR 285/1990). Questo tipo di trasporto di cadavere appartiene ai servizi istituzionali indispensabili;
 2. il trasporto al luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali. L'Ente Locale deve provvedere al trasporto e alla sepoltura a propria cura e spese (art. 16, comma 1, lett.b del DPR 285/1990 e art. 12, comma 4, del DL 31 agosto 1987, n.359 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, della legge 29 ottobre 1987, n.440) trattandosi di servizi istituzionali indispensabili;
 3. Il trasporto funebre a pagamento, quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali (art. 16, comma 1, lett.b del DPR 285/1990). Si tratta di servizi pubblici locali, non istituzionali, da effettuarsi sotto la vigilanza dell'Unità Sanitaria Locale (art. 16, comma 2). Per detti trasporti il Consiglio Comunale stabilisce le tariffe ed il Sindaco disciplina orari, modalità, percorsi, luoghi e modalità di sosta, ecc.. L'Autorità Comunale inoltre rilascia le autorizzazioni per ogni singolo trasporto ed il custode del cimitero di arrivo le raccoglie. Con regolamento comunale si specificano le norme locali da seguire.

Considerato

- che il Comune di [...] ha fino ad ora provveduto, a propria cura e spese, ai servizi di trasporto istituzionali di cui ai punti 1 e 2, esercitandoli⁽¹⁾;
- che il Comune ha scelto fin dal 19.... di gestire i trasporti di cui al punto 3 interni al territorio comunale in esclusiva⁽¹⁾, ed ha, invece, consentito a terzi di effettuare i trasporti diretti fuori del territorio comunale o in arrivo da fuori (come previsto dall'art. 19 comma 3 del DPR 285/1990);
- che la scelta di cui sopra è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale P.G. N. del
- [che la scelta di assumere il servizio pubblico locale di pompe funebri, in regime di libera concorrenza con le imprese private da effettuarsi⁽²⁾ è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale P.G. N. del];
- che [si è rilevata la sussistenza di ragioni economiche, sociali e istituzionali per mantenere in capo all'Amministrazione Comunale la gestione del servizio di onoranze e trasporti funebri da

⁽¹⁾ Specificare se: in economia diretta, con azienda speciale, con concessione a terzi, parte in economia diretta e parte in appalto, tramite società per azioni a partecipazione comunale.

⁽²⁾ Vedi nota 1.

svolgere in concorrenza con [...] ⁽²⁾ e invece] ⁽³⁾ sono venute meno le ragioni per esercitare i trasporti funebri nel Comune in regime di esclusiva per i seguenti motivi:

1. L'art.30, comma 8 della legge finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999, n.488), ha sostituito l'originario secondo periodo del comma 1 dell'art. 28 della L. 23 dicembre 1998, n.448. In tale comma sono state fornite indicazioni, anche se non obbligatorie per gli enti locali, circa il rispetto del vincolo di stabilità interna. In particolare gli enti locali vengono sollecitati a procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e altresì promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati.
2. La *ratio* del diritto di privativa era data dal rilevante costo di organizzazione del servizio di trasporto funebre, situazione che ne impediva l'esercizio a soggetti di piccole dimensioni. Oggi tale esclusiva non ha più ragione di esistere, in quanto molte imprese di onoranze funebri possiedono almeno un'auto funebre e dispongono di personale adeguato, potendo così fornire tale servizio.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del Mercato, in data 14/07/1998, ha auspicato la rimozione della privativa nei trasporti funebri a pagamento.
4. [L'Amministrazione Comunale non è più in grado di effettuare tutti i servizi di trasporto nel Comune nei tempi dovuti e in modo qualitativamente soddisfacente a causa della difficoltà a reperire personale adeguato] ⁽⁴⁾.

Atteso:

- che appare opportuno rimuovere gli ostacoli all'esplicarsi di un regime di libera concorrenza tra soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle onoranze funebri, prevedendo, comunque, l'operare di strumenti di controllo diretti a garantire il decoro, la regolarità e la fruibilità in condizioni di uguaglianza da parte di tutti i cittadini del servizio di trasporto funebre del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura;
- che restano ad ogni modo a carico del Comune:
 - a) gli oneri [e la gestione] ⁽⁵⁾ del trasporto dei cadaveri prima che sia stata accertata la morte nei modi di legge, o rinvenuti in luoghi pubblici, o abbandonati, dal luogo di decesso al deposito di osservazione e all'obitorio;
 - b) gli oneri [e la gestione] ⁽⁵⁾ del deposito di osservazione e dell'obitorio;
 - c) il trasporto, senza servizi e trattamenti speciali, al luogo di sepoltura dei cadaveri dei meno abbienti;
 - d) le funzioni di vigilanza e controllo sui trasporti funebri ⁽⁶⁾;
- che per contribuire a sopportare i costi delle suddette attività istituzionali, appare opportuno avvalersi:
 - a) della facoltà di cui all'art. 19, comma 2 del suddetto Regolamento approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, imponendo a chi esegue il trasporto - ad esclusione delle autorità militari, delle confraternite, e di altre situazioni particolari opportunamente previste - il pagamento di un diritto fisso di entità non superiore alla tariffa stabilita per i trasporti di ultima categoria, allo stato attuale consistenti in L.... (Euro...)
 - b) della facoltà di cui all'art. 19 comma 3 del DPR 285/90 sia nel caso di trasporti provenienti da fuori Comune che di quelli diretti fuori Comune effettuati con mezzi di terzi, ad esclusione dei seguenti casi:
 - trasporti di salme di militari eseguiti dalle autorità militari con mezzi propri;
 - trasporti in entrata ed uscita dal Comune di destinazione quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici.

⁽³⁾ Nel caso in cui i servizi di onoranze funebri siano gestiti dal Comune secondo una delle forme di gestione previste dalla legge. Vedi nota 1.

⁽⁴⁾ Nel caso in cui sussista tale situazione.

⁽⁵⁾ Nel caso in cui si intenda mantenere la gestione diretta.

⁽⁶⁾ Ad esclusione delle competenze sanitarie o della parte non delegata dall'ASL.

- che l'art. 16 del DPR 285/1990 prevede che l'Ente stabilisca le tariffe per i trasporti a pagamento, e che tale tariffa può essere articolata in categorie diversificate, anche in base alla complessità dei trasporti, dell'articolazione dei servizi e trattamenti specificatamente richiesti e resi in connessione con i trasporti stessi;

Vista:

- La delibera di Consiglio Comunale P.G. N. del, esecutiva ai sensi di leggi, ...

Considerato:

- che l'articolazione delle tariffe dei servizi funebri deve essere in parte modificata per introdurre la distinzione tra tariffe di trasporto e diritti di cui all'art.19 commi 2 e 3 del DPR 285/1990.

[Atteso altresì:

- che l'organizzazione e la prestazione dei servizi di onoranze e dei trasporti funebri ad essi connessi gestiti dal Comune (⁷), in regime di totale concorrenza con gli operatori privati, ha l'obiettivo di fornire ai cittadini servizi di pompe funebri caratterizzati da alti livelli di qualità, economicità, trasparenza e sicurezza;]

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285.

Visti gli artt. 1 e 8 del TU della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province RD 15 ottobre 1925, n. 2578.

Visto l'art. 7 del DPR 4 ottobre 1986, n.902.

Visto il parere favorevole espresso dalle commissioni consiliari competenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art.53 della legge 08. 06. 1990 n.142, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

Sentito altresì il parere del Segretario Generale;

Su proposta del Settore...

(⁷) Vedi nota 1.

DELIBERA

1. Di rinunciare al diritto di esclusiva nell'esecuzione dei trasporti funebri a pagamento sul territorio comunale, definiti nel punto 3 della premessa, previsto dagli artt. 1 e 8 del Testo Unico sulla Municipalizzazione approvato con RD n. 2578 del 1925, ma con facoltà di riassumerlo ove fosse consigliato da ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica e di pubblico interesse.
2. Di consentire, previa specifica autorizzazione individuale, l'esercizio del servizio di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale, alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento annesso alla presente deliberazione e che dichiarino di accettare le norme in esso contenute. Date le caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
3. Di confermare l'esercizio diretto ed esclusivo del servizio di trasporti di cui ai punti 1 e 2 della premessa, confermando altresì la gratuità e l'esenzione dai diritti dei trasporti per le salme non reclamate da alcuno e di quelle per le quali non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali nonché per gli altri casi previsti dalla legge, confermando l'affidamento del l'esercizio⁽⁸⁾;
4. Di integrare il tariffario del Servizio Funebre come segue:
Diritti ex art.19 DPR 285/1990:
Diritti su trasporti di salme di adulti in territorio comunale (art. 19 comma 2) _____ ;
Diritti su trasporti di salme di adulti da e per fuori comune (art. 19 comma 3) _____ ;
Diritti su trasporti di salme di bambini in territorio comunale (art. 19 comma 2) _____ ;
Diritti su trasporti di salme di bambini da e per fuori comune (art. 19 comma 3) _____ ;
5. Di esentare dal pagamento del diritto fisso di cui al comma 3 del DPR 285/1990 i seguenti casi:
 - i trasporti di cadavere effettuati con mezzi propri dalle autorità militari, dalle confraternite ed altre tipologie di trasporto effettuate in situazioni particolari ed opportunamente previste;
 - quando, per la celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti nel Comune destinati ai cimiteri comunale, anche i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso, solamente nel caso in cui sia la partenza dal Comune di [...] che l'arrivo ad un cimitero comunale avvengano nel medesimo giorno;
 - i trasporti in entrata ed uscita dal Comune di destinazione quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici.
6. Di stabilire che gli importi del diritto dovuto ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/1990, da chiunque effettui trasporti funebri all'interno del territorio comunale, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle dinamiche dei costi dei servizi istituzionali alla copertura dei quali sono destinati.
7. Di approvare l'allegato n. ..., parte integrante del presente atto, avente ad oggetto "Norme regolamentari per il servizio dei trasporti funebri", ferma restando la competenza del Sindaco a disciplinare orari, modalità, percorsi, dei trasporti, nonché luoghi e modalità per la sosta.
8. Di abrogare le contrastanti disposizioni presenti nei vigenti regolamenti.

⁽⁸⁾ Vedi nota 1.

9. Di definire in lire _____ la tariffa massima per l'effettuazione del trasporto funebri a pagamento ordinario. Detta tariffa massima è aggiornata di anno in anno, a far tempo dal 1° marzo, al variare del potere di acquisto della moneta;
10. Di confermare l'esercizio tramite ... ⁽⁹⁾ del servizio di trasporto funebre a pagamento, da svolgersi in concorrenza con altre imprese autorizzate ad operare, autorizzandolo col presente atto, nonché quello di onoranze funebri.
11. Di stabilire il seguente tariffario per il trasporto funebre a pagamento svolto all'interno del territorio comunale dall'Ente Locale tramite ...⁽¹⁰⁾:
- Autofunebre e autista _____ ;
 - Integrazione per ogni portatore _____ .

() Vedi nota 1.
() Vedi nota 1.

MODELLO DI DELIBERA

**DI CUI ALL'ARTICOLO 19 COMMA 2 DEL DPR 285/1990
NEI TRASPORTI FUNEBRI**

(in caso di non gestione da parte dell'E.L. del trasporto funebre a pagamento)

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO DI CUI ALL'ART.19 COMMA 2 NEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO NELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI [...].

La Giunta propone al Consiglio di deliberare quanto segue:

IL CONSIGLIO

Premesso

- che il servizio di trasporto funebre è a tutti gli effetti un servizio pubblico locale, da esercitarsi a cura degli Enti Pubblici nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti normative, fra le quali il capo IV del DPR 10 settembre 1990, n.285 "Regolamento di polizia mortuaria" e le specifiche normative dei regolamenti Comunali;
- che in particolare il servizio di trasporti dei cadaveri si articola in tre tipologie:
 1. il trasporto delle salme rinvenute in luoghi pubblici, di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio, al deposito osservazione salme per accertarne la morte. Si tratta di trasporti da effettuarsi a cura dell'Ente Locale in carro chiuso (art. 19 DPR 285/1990) ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita (art. 17 DPR 285/1990). Questo tipo di trasporto di cadavere appartiene ai servizi istituzionali indispensabili;
 2. il trasporto al luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali. L'Ente Locale deve provvedere al trasporto e alla sepoltura a propria cura e spese (art. 16, comma 1, lett.b del DPR 285/1990 e art. 12, comma 4, del DL 31 agosto 1987, n.359 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, della legge 29 ottobre 1987, n.440) trattandosi di servizi istituzionali indispensabili;
 3. Il trasporto funebre a pagamento, quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali (art. 16, comma 1, lett.b del DPR 285/1990). Si tratta di servizi pubblici locali, non istituzionali, da effettuarsi sotto la vigilanza dell'Unità Sanitaria Locale (art. 16, comma 2). Per detti trasporti il Consiglio Comunale stabilisce le tariffe ed il Sindaco disciplina orari, modalità, percorsi, luoghi e modalità di sosta, ecc.. L'Autorità Comunale inoltre rilascia le autorizzazioni per ogni singolo trasporto ed il custode del cimitero di arrivo le raccoglie. Con regolamento comunale si specificano le norme locali da seguire.

Considerato

- che il Comune di [...] ha fino ad ora provveduto, a propria cura e spese, ai servizi di trasporto istituzionali di cui ai punti 1 e 2, esercitandoli⁽¹⁾;
- che il Comune ha scelto di non esercitare in esclusiva i trasporti di cui al punto 3 interni al territorio comunale;

Atteso:

- che per contribuire a sopportare i costi delle suddette attività istituzionali, appare opportuno avvalersi:
 - a) della facoltà di cui all'art. 19, comma 2 del suddetto Regolamento approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, imponendo a chi esegue il trasporto - ad esclusione delle autorità militari, delle confraternite, e di altre situazioni particolari opportunamente previste - il pagamento di un diritto fisso di entità non superiore alla tariffa stabilita per i trasporti di ultima categoria, allo stato attuale consistenti in L.... (Euro...)

⁽¹⁾ Specificare se: in economia diretta, con azienda speciale, con concessione a terzi, parte in economia diretta e parte in appalto, tramite società per azioni a partecipazione comunale.

b) della facoltà di cui all'art. 19 comma 3 del DPR 285/90 sia nel caso di trasporti provenienti

esclusione dei seguenti casi:

- trasporti di salme di militari eseguiti dalle autorità militari con mezzi propri;
- trasporti in entrata ed uscita dal Comune di destinazione quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici.

- P.G. N. del, esecutiva ai sensi di leggi,

Considerato:

che l'articolazione delle tariffe dei servizi funebri deve essere in parte modificata per introdurvi

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285.

Visti gli artt. 1 e 8 del TU della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei

Visto il parere favorevole espresso dalle commissioni consiliari competenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990 n.142, è stato richiesto e formalmente del Servizio interessato;

Sentito altresì il parere del Segretario Generale;

DELIBERA

1. Di istituire il diritto fisso di cui all'art. 19 comma 2 per i trasporti di cui al punto 3, effettuati con mezzi di terzi, all'interno del proprio territorio comunale.

2. premessa, confermando altresì la gratuità e l'esenzione dai diritti dei trasporti per le salme non reclamate da alcuno e di quelle per le quali non vengano richiesti servizi o trattamenti

....⁽²⁾

() Vedi nota 1.

3. Di integrare il tariffario del Servizio Funebre come segue:
Diritti ex art.19 DPR 285/1990:
 Diritti su trasporti di salme di adulti in territorio comunale (art. 19 comma 2) _____ ;
 Diritti su trasporti di salme di adulti da e per fuori comune (art. 19 comma 3) _____ ;
 Diritti su trasporti di salme di bambini in territorio comunale (art. 19 comma 2) _____ ;
 Diritti su trasporti di salme di bambini da e per fuori comune (art. 19 comma 3) _____ ;
4. Di esentare dal pagamento del diritto fisso di cui al comma 3 del DPR 285/1990 i seguenti casi:
- i trasporti di cadavere effettuati con mezzi propri dalle autorità militari, dalle confraternite ed altre tipologie di trasporto effettuate in situazioni particolari ed opportunamente previste;
 - quando, per la celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti nel Comune destinati ai cimiteri comunale, anche i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso, solamente nel caso in cui sia la partenza dal Comune di [...] che l'arrivo ad un cimitero comunale avvengano nel medesimo giorno;
 - i trasporti in entrata ed uscita dal Comune di destinazione quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici.
5. Di stabilire che gli importi del diritto dovuto ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/1990, da chiunque effettuati trasporti funebri all'interno del territorio comunale, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle dinamiche dei costi dei servizi istituzionali alla copertura dei quali sono destinati.
6. Di approvare l'allegato n. ..., parte integrante del presente atto, avente ad oggetto "Norme regolamentari per il servizio dei trasporti funebri", ferma restando la competenza del Sindaco a disciplinare orari, modalità, percorsi, dei trasporti, nonché luoghi e modalità per la sosta.
7. Di abrogare le contrastanti disposizioni presenti nei vigenti regolamenti.
8. Di definire in lire _____ la tariffa massima per l'effettuazione del trasporto funebri a pagamento ordinario. Detta tariffa massima è aggiornata di anno in anno, a far tempo dal 1° marzo, al variare del potere di acquisto della moneta.